ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4973 del 06/10/2021

Oggetto SUBENTRO NELLA ISTANZA DI CONCESSIONE

PER OCCUPAZIONE DI AREA DI RISULTA DA TOMBAMENTO DEL CORSO D'ACQUA RIO MANDRIOLO AD USO CORTILE /GIARDINO IN LOCALITA' GARDELETTA IN COMUNE DI MARZABOTTO (BO). DITTA: ROSINA GIANLUCA .

PRATICA: BO07T0409

Proposta n. PDET-AMB-2021-5113 del 05/10/2021

Struttura adottante Servizio Gestione Demanio Idrico

Dirigente adottante DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei OTTOBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011,
 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 11/10/2007 registrata al PG/2007/0255446 del 11/10/2007 con cui il Signor Graziano Buganè, c.f. BGNGZN66R25A944Q residente in via Cà di Bavellino 52 nel Comune di Monzuno (BO), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 200 del Rio Mandriolo nel Comune di Marzabotto (BO), ad uso prato incolto, individuata al foglio 57 antistante i mappali 229, 237,660 e 238 del Comune di Marzabotto (BO); PRESO ATTO che con istanza presentata in data 13/01/2021 e assunta a prot. n. PG/2021/6358 del giorno 13/01/2021, il Sig. Gianluca Rosina, C.F. RSNGLC74S24F205V, residente in Via

Gardelletta 49, Comune di Marzabotto (BO), ha chiesto il subentro alla istanza sopra citata con aumento di superficie e recinzione a seguito dell'acquisto in data 18/06/2020 dell'abitazione venduta dal Signor Buganè Graziano adiacente all'area oggetto della richiesta di concessione;

PRESO INOLTRE ATTO del nulla osta del Signor Buganè Graziano al subentro del Signor Gianluca Rosina espresso in data 12/01/2021 con prot.n. PG/2021/3990 del 12/01/2021 e della documentazione di compravendita del fabbricato a giustificazione del cambio di titolarità;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 73 del 17/03/2021

senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile della sede di Bologna (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 3092 del 06/09/2021) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

рато атто che questa Agenzia ha richiesto il pagamento delle somme dovute delle annualità 2007-2020 con nota Prot.n. PG/2020/0185003 inviata in data 21/12/2020 al Sign. Buganè Graziano per la precedente occupazione, a titolo di capitale ed interessi, per un importo totale pari ad euro 2511,74;

PRESO ATTO della richiesta inviata dal Signor Buganè Graziano in data 12/01/2021 con nota PG/2021/3990 per l'applicazione della prescrizione per le somme dovute;

VERIFICATO il pagamento dei canoni/indennizzi corrispondenti a € 576,10 riferiti alle annualità 2016-2020 per l'uso pregresso dell'area da parte del Signor Buganè Graziano, comunicati a seguito

dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione da parte di A.R.P.A.E. in data 02/03/2021 con PG/2021/0032796 ;

ACCERTATO che il Signor Rosina Gianluca:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone residuo per l'anno 2020 e 2021 e risulta in regola con i pagamenti pregressi ;
- ha versato in data 30/09/2021, la somma quantificata in euro 561,85 di cui 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale ;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1. di assentire al sig. Gianluca Rosina C.F. RSNGLC74S24F205V la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio Mandriolo, di mq 320 sita in località Gardelletta, in Comune di Marzabotto (BO), catastalmente identificata al fg. n.75, antistante i mapp. n. 229, 237, 660 e 238, per uso cortile e giardino, codice pratica BO07T0409;
- 2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2026;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/09/2021 (PG/2021/0153206 del 05/10/2021);
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in **207,90** euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso euro pari a 12 mensilità;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
- 6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti

dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

- 8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
- 10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Gianluca Rosina, C.F. RSNGLC74S24F205V(cod. pratica BO07T0409).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

- 1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Mandriolo, individuata al fg 75 compresa tra i mappali 229, 237, 660 e 238 del Comune di Marzabotto (BO), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
- 2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 320, è destinata ad uso cortile/giardino con recinzione.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 207,90 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito;
- 2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026.**
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

- 1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
- 2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in

qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

- 1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
- 2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
- 2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
- 3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
- 4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle

imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

- 5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
- 6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Il concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni, che si riportano integralmente indicate nel parere dell'Ente, che vengono fatte proprie dall'Autorità concedente e di seguito riportate, contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 3092 del 06/09/2021 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Bologna:

"1) La presente autorizzazione non produce alcuna sanatoria delle opere presenti nell'area quali recinzioni e strutture provvisorie, manufatti esistenti, ecc. A tale scopo potrà essere richiesto per esigenze idrauliche e/o a seguito di accordi con l'amministrazione comunale sulla tipologia delle suddette opere o per conformarsi alle previsioni dei piani urbanistici o anche solamente per un riordino delle aree in questione, la demolizione e/o l'adeguamento delle stesse, secondo le disposizioni impartite da questo Servizio o dall'amministrazione comunale.

- 2) L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'uso sopra riportato.
- 3) È vietata qualsiasi modificazione altimetrica dell'area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.
- 4) È vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione, anche a carattere di provvisorietà.
- 5) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta esclusivamente a prato incolto, pulita e sgombra da detriti, scarichi, depositi, anche a carattere di provvisorietà.
- 6) Considerato che l'area demaniale, oggetto della presente concessione rappresenta l'unico accesso al Torrente Setta possibile in zona, si specifica sin d'ora che qualora per esigenze idrauliche si rendesse necessario utilizzare il suddetto accesso, per il transito di mezzi operativi, si dovrà rimuovere in tutto o in parte la recinzione eventualmente realizzata, il concessionario pertanto, dovrà provvedere a semplice richiesta del Servizio scrivente entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa, a riconsegnare l'area libera da qualunque impedimento; tutti i lavori necessari saranno a carico del concessionario (es. rimozione recinzione); altrettanto dicasi per eventuali oneri per i successivi ripristini.
- 7) Dovrà in ogni caso essere sempre garantito il passaggio pedonale per il personale del Servizio scrivente addetto alla vigilanza idraulica o da esso autorizzato.
- 8) Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi e a questa amministrazione, saranno a totale carico del soggetto autorizzato.
- 9) Qualunque variante all'area demaniale in oggetto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scrivente.
- 10) L'area demaniale dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione ed il soggetto autorizzato dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.
- 11) I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti al

non corretto utilizzo dell'area demaniale saranno a carico esclusivo del soggetto autorizzato.

- 12) L'inottemperanza delle prescrizioni, contenute nel presente atto, comporterà la richiesta, previa diffida, ad ottemperare in un tempo congruo, comunicata al soggetto autorizzato.
- 13) L'Amministrazione concedente si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione, che comporta la decadenza della concessione rilasciata da A.R.P.A.E. S.A.C. di Bologna, per esigenze idrauliche, per pubblico interesse o altri motivi previsti dalla vigente normativa, con semplice comunicazione al soggetto interessato, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero degli eventuali canoni già anticipati.
- 14) È vietato sub concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.
- 15) Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo soggetto. Tale variazione dovrà essere formalizzata al Servizio scrivente.
- 16) In caso di mancato rinnovo, decadenza o revoca della presente atto, il concessionario dovrà provvedere alla dismissione di eventuali opere ed al ripristino dell'area concessa; in caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul soggetto interessato compreso eventuali danni.
- 17) Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso al personale di questa Amministrazione, nonché ai soggetti da questa incaricati, al fine di svolgere le verifiche di competenza.
- 18) Il presente Nulla Osta è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.
- 19) La presente Autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per esigenze idrauliche

o per il mancato rispetto delle prescrizioni ivi riportate, oltre che per motivazioni legate alla tutela della pubblica incolumità. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. "

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- 1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
- 2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
- 3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
- 4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.